



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 187 del 2012, proposto da:

Societa' Consortile Per Azioni Sermetra, in persona del Presidente pro-tempore e Agenzia Rizzardi S.a.s. di Rizzardi Carlo & C., rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Tarabini, Andreina Degli Espositi, Franco Zambelli, prof. Riccardo Villata, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, dell'Avvocatura regionale domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Gec S.p.A.;

per l'annullamento

del bando di gara europea dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale indetta dalla Regione Veneto pubblicato il 29 dicembre 2011 sulla G.U.U.E.; dei Capitolati Speciali e degli altri atti e documenti che ne costituiscono parte integrante ed essenziale; del decreto dirigenziale n. 268 in data 22 dicembre 2011; nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il bando pubblicato sulla G.U.U.E. il 29 dicembre 2011 con il quale la Regione Veneto ha indetto una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale consistenti nelle prestazioni di: "elaborazione, stampa e spedizione di avvisi di

scadenza, bonari e di accertamento, gestione delle comunicazioni di ritorno inviate dai contribuenti alla stazione appaltante, call center, rendicontazione e archiviazione, aggiornamento dell'archivio della tassa automobilistica regionale, formazione" (art. 1 Capitolato speciale d'appalto-parte generale);

considerato che entrambe le ricorrenti, quali soggetti abilitati ex lege alla riscossione volontaria della tassa automobilistica, nonché operanti nel settore interessato dal suddetto oggetto del bando, sono legittimate a ricorrere avverso clausole che risultino immediatamente escludenti perché direttamente lesive del loro interesse a partecipare adeguatamente e razionalmente alla gara in oggetto;

che, in primo luogo, le ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'art. 5 del Disciplinare di gara che richiede, quanto alla "capacità tecnica", a pena di esclusione, il "possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001: 2008 rilasciata dai soggetti accreditati, secondo la normativa vigente per le attività di liquidazione ed accertamento di tributi", deducendo l'eterogeneità e/o superfluità di detto requisito rispetto all'oggetto del contratto da aggiudicare, che non si estende alle attività tipicamente pubblicistiche di accertamento e di liquidazione dei tributi;

che, del pari, le ricorrenti impugnano la clausola del bando che prescrive che l'appaltatore dovrà dotarsi di "apposito applicativo web per garantire al grande utente la gestione del prodotto parco mezzi

nella fase di invio degli avvisi di scadenza, avvisi bonari, accertamenti e nel pagamento cumulativo della tassa” (art. 7 del Capitolato speciale- parte tecnica), posto che, in aperto contrasto con l’oggetto della gara, presupporrebbe l’affidamento anche dell’attività stessa di riscossione imponendo, altresì, ai concorrenti di approntare uno specifico e oneroso “applicativo web”;

che, inoltre, con il ricorso in esame è contestata la legittimità della previsione secondo la quale i servizi oggetto di appalto dovranno “essere svolti presso una struttura dell’appaltatore ubicata nel centro storico di Venezia, nei soli sestieri di Santa Croce, Cannaregio e Dorsoduro, con preferenza per sedi agevolmente raggiungibili dagli Uffici della Regione situati in Santa Croce 1187 ...”(art. 5, primo comma, del Capitolato speciale- parte generale);

che, infatti, ad avviso delle ricorrenti, si tratterebbe di una prescrizione sproporzionata e ingiustificata ove commisurata all’oggetto del contratto e al destinatario delle relative prestazioni;

che, peraltro, la precisazione contenuta al comma successivo del medesimo articolo della lex specialis, secondo la quale “l’operatività della sede dell’appaltatore deve essere garantita alla data prevista nel contratto per l’avvio della esecuzione dei servizi” (art. 5, secondo comma, del Capitolato speciale- parte generale), non varrebbe ad eliminare la natura immediatamente escludente della clausola in questione, posto che qualunque concorrente che volesse partecipare alla gara con ragionevoli aspirazioni di aggiudicazione dovrebbe, in

concreto, assicurarsi una tale disponibilità immobiliare già al momento della partecipazione, non potendo rischiare di vedersi negare l'aggiudicazione per mancanza delle prescritta logistica immobiliare al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto;

che le medesime considerazioni varrebbero anche con riferimento all'ulteriore prescrizione (di cui al medesimo art. 5) in ordine alla "capacità economica e finanziaria" che, sempre a pena di esclusione, richiede un "fatturato specifico ... relativo a servizi a supporto della gestione della tassa auto ... pari o superiore a 15.000.000,00 di Euro ... riferito a servizi di gestione della tassa automobilistica" e maturato nell'ultimo triennio, trattandosi di un limite economico esorbitante e irragionevole rispetto al tipo specifico di servizio indicato;

che, invero, ad avviso del collegio, i requisiti citati previsti dalla stazione appaltante costituiscono condizioni essenziali di partecipazione alla gara del tutto sproporzionate e illogiche rispetto alla tipologia e all'oggetto delle prestazioni per le quali è stata indetta la gara, cui consegue un illegittimo effetto di restrizione della platea dei possibili partecipanti in violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006;

che, infatti, la discrezionalità dell'amministrazione nell'individuazione dei requisiti di ammissione delle imprese soggiace al triplice limite della necessità, idoneità ed adeguatezza nei quali si compendia la nozione di proporzionalità della previsione rispetto allo scopo

selettivo perseguito; limite che, nella specie, non risulta essere stato rispettato;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, tenuto conto della portata essenziale delle clausole impugnate nell'economia generale della procedura di gara, annullato il bando nella sua interezza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 23 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)